

Metodo giuridico e interpretazione

Un confronto interdisciplinare su
Senso e consenso di Aurelio Gentili

a cura di

Ilario Belloni, Valentina Calderai

vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*Il volume è stato realizzato grazie al contributo del dottorato
in Scienze Giuridiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa
diretto dal prof. Roberto Romboli*

© Copyright 2018

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675374-8

INDICE

Introduzione <i>Ilario Belloni, Valentina Calderai</i>	9
Saluto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza <i>Emanuela Navarretta</i>	15
<i>Senso e consenso</i> . Dialogo con Aurelio Gentili <i>Umberto Breccia</i>	19
“Farsene una ragione” sulla base di ragioni. Intorno ad alcune tesi di <i>Senso e consenso</i> <i>Vito Velluzzi</i>	25
Il <i>valore</i> dell’interpretazione giuridica <i>Chiara Magneschi</i>	33
La dimensione contestuale del linguaggio giuridico <i>Mariella Robertazzi</i>	53
Il ruolo della normazione tecnica nel diritto privato <i>Pierluigi Cuccuru</i>	73
Stato di diritto e interpretazione dei contratti <i>Giorgio Ridolfi</i>	85
L’interpretazione secondo concorrenza dei contratti di impresa: una proposta <i>Giulia Puleio</i>	95
<i>Common Law</i> e interpretazione: una questione di persuasione? <i>Leonardo Pierini</i>	111

Quello che la buona fede non può fare. Conservazionismo e correttivismo del contratto fra interpretazione e responsabilità precontrattuale: spunti dall'esperienza italiana e da quella francese <i>Stefano Alberti</i>	125
L'interpretazione dei contratti: dal movimento di codificazione dell'America Latina ai <i>Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos</i> . Spunti per una comparazione a partire dallo studio dell'opera <i>Senso e Consenso</i> di Aurelio Gentili <i>Natalia Rueda</i>	141
Il diritto oltre se stesso <i>Ilario Belloni</i>	163
Autrici e autori	175

INTRODUZIONE

«Un giurista privo di consapevolezza critica (che null'altro, in definitiva, produce la filosofia) non è “solo un giurista”: è semplicemente un cattivo giurista»¹. È merito di un libro come *Senso e Consenso*, ma in verità di tutta l'opera di Aurelio Gentili, se oggi possiamo misurare la «giustezza» delle parole di una giurista e filosofa nel cuore del diritto privato: l'interpretazione dei contratti. Va da sé che anche una comunità scientifica arci-positivista e poco propensa al dialogo con le scienze umane, come la civilistica italiana nel XX secolo, ha conosciuto interpreti capaci di portare la filosofia – e la storia, l'antropologia, la linguistica, la sociologia – «dentro [...] al conoscere e all'operare del giurista»², nel plauso e nell'ammirazione generale: pensiamo a Emilio Betti e Salvatore Pugliatti, Tullio Ascarelli e Gino Gorla, Giorgio Oppo e Angelo Falzea, Luigi Mengoni e Stefano Rodotà, e tanti altri ancora. Quella comunità, d'altro canto, non ha saputo o voluto tradurre gli esempi dei maestri in una riflessione comune sul metodo, quasi la considerasse appannaggio di personalità e vicende intellettuali irripetibili e straordinarie – o forse questa riluttanza s'intende alla luce della lunga fase di «scienza normale»³ della civilistica tra le due Guerre e il Trattato sull'Unione Europea (1992).

«Scienza normale» in questo contesto non allude a una continuità ideologica, ché anzi nella considerazione retrospettiva quel periodo appare letteralmente spezzato in due: all'impresa della Codificazione civile e alla stabilizzazione dei suoi risultati più significativi in un *corpus* di «dottrine fondamentali» è seguito un movimento di critica radicale, all'insegna della «riscoperta dell'ordinamento in tutta la sua ampiezza e in tutte le sue valenze»⁴. Senza abbandonare la pretesa di sistematicità – alla quale del

¹ L. GIANFORMAGGIO, *Il filosofo del diritto e il diritto positivo*, in E. DICIOTTI e V. VELLUZZI (a cura di), *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 28.

² Ivi, *op. et loc. cit.*

³ Nel senso kuhniano di ricerca «firmly based upon one or more past scientific achievements, achievements that some particular scientific community acknowledges for a time as supplying the foundation for its further practice»: T.S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1996³, p. 10 (trad. it. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino, 2001⁵).

⁴ S. RODOTÀ, *Lo specchio di Stendhal. Riflessioni sulle riflessioni dei privatisti*, in *Riv. crit.*

resto non è davvero possibile rinunciare senza distruggere il fondamento razionale della disciplina – i giuristi hanno liberato il sistema da metafisiche essenzialiste e miti organicisti e, insieme, lo hanno reso più esigente, più «aperto alla difesa di tutte le sue (prima non viste) potenzialità»⁵. Ma è pur vero che la «svolta ordinamentale»⁶ della scienza giuridica italiana nella seconda metà del Novecento è avvenuta all'insegna di un consapevole eclettismo metodologico, che si manifesta nel costante riferimento alle Scuole, e della riluttanza a intraprendere una revisione complessiva dei concetti fondamentali del diritto privato da un punto di vista di teoria generale. In questo senso si può affermare che le categorie inscritte nel Codice, se pure hanno in gran parte perduto il ruolo di «paradigmi» dogmatici, conservano soprattutto nell'insegnamento il significato di luogo di un'identità riconoscibile e condivisa, una matrice comune di valori e conoscenze senza la quale l'unità della materia riposerebbe sul dato estrinseco della applicabilità della regola ai rapporti privati.

Se queste considerazioni sono fondate, la ripresa della questione del metodo dell'interpretazione dei contratti in seno a una più generale riflessione sul metodo dell'interpretazione giuridica potrebbe essere un indice di quella esigenza osservata da Max Weber negli studi sul metodo storico, che si manifesta «quando in seguito a forti spostamenti dei “punti di vista” da cui una certa materia diventa oggetto di rappresentazione, emerge la convinzione che i nuovi “punti di vista” esigano anche una revisione delle forme logiche in cui si era mossa la precedente “impresa”, e ne deriva quindi incertezza sull’“essenza” del proprio lavoro»⁷.

Le grandi codificazioni continentali non danno eccessiva importanza alla disciplina dell'interpretazione dei contratti *in generale*. Quando legiferano lo fanno con tocco leggero: poche direttive generali (il BGB), ampie concessioni alla discrezionalità giudiziale (il *Code civil*). Il Codice italiano fa eccezione, in termini quantitativi e – soprattutto – qualitativi: non basta codificare, è necessario prescrivere un metodo che esoneri il giudice – scrive Calamandrei – «dal ragionare con la propria testa»⁸.

dir. priv., I, 1997, p. 5 ss., p. 7. Sulla storia della civilistica italiana nel Novecento è fondamentale: U. BRECCIA, *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, I, 1999, pp. 293 ss.

⁵ U. BRECCIA, *Continuità e discontinuità*, cit., p. 394.

⁶ Così A. GENTILI, *Senso e Consenso*, cit., I, p. 111 ss.

⁷ M. WEBER, *Studi critici intorno alla logica delle scienze della cultura. I. In polemica con Eduard Meyer, in Il metodo delle scienze*, Einaudi, Torino, 1974 [1958¹], p. 145 ss., p. 148 (tit. or. *Kritischen Studien auf dem Gebiet der Kulturwissenschaftlichen Logik* (1906), in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Mohr, Tübingen, 2a Aufl., 1951).

⁸ P. CALAMANDREI, *Cassazione civile*, in *Nov. Dig. it.*, UTET, Torino, II, 1957, p. 1078. Qui non è possibile approfondire le ragioni alle spalle della variante italiana in seno alla tradizione

I «punti di vista» del metodo si compendiano in tre tesi: sulla natura dell'interpretazione giuridica (come attività diretta all'accertamento del senso «vero» della legge e degli atti giuridici per mezzo di regole tecniche e in relazione a un ordine sistematico); sulla nozione di autonomia privata in generale e di contratto in particolare (come fattispecie); sull'ordinamento giuridico e il suo rapporto con l'autonomia dei privati.

In *Senso e Consenso* la prima tesi è discussa e confutata in termini definitivi: l'interpretazione giuridica, intesa come (attività di) attribuzione di significato a proposizioni prescrittive, non è soggetta al principio di verifica, ma al principio di giustificazione secondo argomenti razionali (necessari) e di politica legislativa (contingenti). Corretta, in quest'ordine di pensieri, è l'interpretazione (risultato) più giustificata, «tale cioè che chi la contesti si trovi a non poterle opporre alcuna ragione che la confuti»⁹.

Anche il secondo punto di vista è riconsiderato in termini fortemente innovativi, e persuasivi, rispetto alla teoria della fattispecie. Il contratto è il significato di un enunciato prescrittivo: una norma privata. Più precisamente è la regola di un'operazione economica intersoggettiva.

Manca – *prima facie* almeno – una tesi sull'ordinamento. Il ripensamento delle dottrine tradizionali sull'interpretazione e sul contratto è tutto quel che serve per ripensare l'interpretazione e il suo *telos*. Interpretare significa stabilire la *ratio contractus*, la relazione intersoggettiva tra le regole e i bisogni che mirano a soddisfare, al fine di comporre un dissenso. Razionalmente e normativamente giustificato è il senso che ha superato tutte le obiezioni: «L'interpretazione secondo questo *criterio corrisponde alla concezione basilare del contratto*», vale a dire, «il rispetto dell'autonomia privata»¹⁰. Questo senso è insieme «conforme alla comune intenzione» e al canone di buona fede. In modo ancor più terso, nella pagina conclusiva di *Senso e Consenso*, è scritto: «Nei rapporti intersoggettivi, l'esito dell'interpretazione deve valere per entrambe le parti. E per valere non può fondarsi solo sull'autorità (il peggiore degli argomenti) deve fondarsi su ragioni, che superino le obiezioni. Abbiamo bisogno di un'ermeneutica secondo ragione»¹¹.

La relazione strettissima stabilita tra interpretazione intersoggettiva, principio di autonomia privata, interpretazione secondo ragione signifi-

giuridica occidentale. In tema e per un confronto con le altre tradizioni giuridiche sia consentito il rinvio a V. CALDERAI, *La teoria classica dell'interpretazione dei contratti. Origine, fortuna e crisi di un paradigma dogmatico*, in *Diritto privato*, 2001-2002, pp. 343 ss.

⁹ A. GENTILI, *Senso e Consenso*, I, p. 254.

¹⁰ Ivi, I, p. 310 (enfasi aggiunta) e II, p. 508.

¹¹ Ivi, II, p. 655.

ca, per «implicatura», il punto di vista sull'ordinamento proprio dell'ermeneutica contrattuale di *Senso e consenso*. Quella relazione in effetti si è realizzata solo nella cornice del modello di giustizia tipico delle liberal-democrazie europee della seconda metà del Novecento, dove il fine di assicurare le condizioni per il «rispetto dell'autonomia privata» in un quadro di limiti e garanzie è affiancato da finalità ulteriori, di tutela del contenuto anche materiale delle libertà individuali e di gruppi sociali, in una posizione tuttavia sistematicamente e assiologicamente subordinata al primo. Questo è il *contesto ordinamentale* che dà senso alla limpida distinzione tra regole razionali e regole legali di interpretazione.

Non è detto, però, che la razionalità espressa dallo stato costituzionale di diritto del XX secolo possa valere in un contesto istituzionale diverso senza subire un qualche adattamento. L'ordinamento europeo, segnatamente, «pensa» il diritto dei contratti come una tecnica tra le altre per promuovere e garantire una costituzione economica (tutela delle libertà fondamentali nel mercato concorrenziale), non come un modo per attribuire efficacia giuridica agli accordi privati (*pacta sunt servanda*), separato dal diritto privato sociale e dal diritto privato dell'economia, alla maniera degli ordinamenti nazionali. La stessa autonomia privata, insomma, nella varietà di strutture e funzioni che esprime, è un ingranaggio del grande meccanismo del mercato unico. Questo forte «spostamento del punto di vista» potrebbe giustificare un ripensamento dell'identità di interpretazione secondo ragione e principio di autonomia nell'area della contrattazione attratta alla competenza dell'Unione, in nome di una diversa razionalità e quasi in risposta all'invito a coltivare «anche sul piano sistematico» l'intuizione del giusto «preservando al contempo una visione generale della giustizia capace di abbracciare il pluralismo dei poteri, oltre che dei diritti»¹².

In estrema sintesi: quel che nella prospettiva del diritto comune è un argomento contingente di politica del diritto, dal punto di vista dell'ordinamento europeo viceversa appare necessario e prioritario. L'attenzione dunque si sposta dallo *specifico* della razionalità e finisce per concentrarsi su una razionalità “in contesto”: come osserva Vito Velluzzi, nel saggio che qui si propone ai lettori, «è la razionalità della soluzione giuridica che può raggiungere un elevato o il massimo valore persuasivo, non la razionalità *tout court* dell'esito raggiunto»¹³. Le due cose non coincidono necessariamente. È addirittura possibile che le razionalità

¹² E. NAVARRETTA, *Saluto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza*, in questo volume, pp. 15-18, p. 17 e s.

¹³ V. VELLUZZI, “*Farsene una ragione*” *sulla base di ragioni. Intorno ad alcune tesi di Senso e consenso*, in questo volume, pp. 19 ss., p. 25.

non coincidano con le *ragioni*, ove si rifletta sul diritto nella prospettiva dell'esperienza, oltre l'analisi del discorso e della giustificazione razionale, seguendo l'invito di uno dei curatori nel saggio conclusivo di questo volume¹⁴.

Le plurime razionalità e ragioni del diritto (privato) sono il *trait d'union* dei contributi raccolti in questo volume, nato da una giornata di studi dedicata a *Senso e Consenso*, in dialogo con l'Autore e i giovani ricercatori di diritto civile e filosofia del diritto dell'Università di Pisa e della Scuola Sant'Anna¹⁵.

Alle radici ordo-liberali del paradigma di razionalità dell'Unione Europea è dedicato il contributo di Giorgio Ridolfi¹⁶, che in una prospettiva di storia delle istituzioni invita a riflettere sul «grado possibile e auspicabile di sovrapposizione e di armonizzazione tra un'interpretazione dei contratti di natura morale e una di natura economico-utilitarista». Nella prospettiva della filosofia dei valori i saggi di Chiara Magneschi¹⁷ e Mariella Robertazzi¹⁸ si soffermano sul ruolo dei modelli di razionalità materiale nell'ermeneutica contrattuale, declinandoli, rispettivamente, dal punto di vista del costituzionalismo (come limite flessibile e aperto all'attività degli interpreti) e delle comunità interpretative (quali garanti della matrice intersoggettiva comune ai discorsi degli interpreti). In diversa prospettiva, Leonardo Pierini¹⁹ trae spunto dalla polemica tra Ronald Dworkin e Stanley Fish per contestare, da un punto di vista decostruzionista, l'idea di una razionalità intrinseca all'interpretazione e all'argomentazione giuridica.

Nella prospettiva dei modelli di razionalità del mercato, il saggio

¹⁴ I. BELLONI, *Il diritto oltre se stesso*, in questo volume, p. 165 s.

¹⁵ La giornata di studi, intitolata *Discorsi sul metodo giuridico*, è stata organizzata il 24 giugno 2016 nell'ambito del Dottorato in Scienze giuridiche istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, come attività congiunta dei *curricula* di diritto privato e di teoria dei diritti fondamentali. All'incontro hanno preso parte docenti, dottorandi e dottori di ricerca di diritto civile e di filosofia del diritto, i quali hanno dialogato con Aurelio Gentili sulle tesi principali relative al metodo e all'interpretazione giuridica sostenute dall'autore in *Senso e consenso*. Gli interventi di alcuni docenti e dei giovani ricercatori sono stati, poi, rielaborati in forma di articoli e saggi brevi e pubblicati nel volume che qui si presenta, grazie alla disponibilità dello stesso Gentili, codirettore della collana "Jura", e dell'editore ETS, come pure del direttore del corso di dottorato in Scienze giuridiche, prof. Roberto Romboli, e della direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, prof.ssa Emanuela Navaretta. Per dare una continuità tra la giornata di studi e la pubblicazione che qui si offre al lettore, si è convenuto di pubblicare, in apertura, il saluto che la stessa direttrice indirizzò alla giornata di studi e l'intervento del prof. Umberto Breccia all'inizio dei lavori.

¹⁶ G. RIDOLFI, *Stato di diritto e interpretazione dei contratti*, in questo volume, p. 87.

¹⁷ C. MAGNESCHI, *Il valore dell'interpretazione giuridica*, in questo volume.

¹⁸ M. ROBERTAZZI, *La dimensione contestuale del linguaggio giuridico*, in questo volume.

¹⁹ L. PIERINI, *Common law e interpretazione: una questione di persuasione?*, in questo volume.

di Giulia Puleio rilegge in maniera originale la categoria dei contratti d'impresa al fine di prospettare un metodo di interpretazione dominato dall'interesse generale alla tutela della concorrenza, che rovescia la gerarchia tra criteri soggettivi e oggettivi di interpretazione²⁰. Pierluigi Cuccuru dedica il proprio contributo all'argomento, poco studiato in Italia, delle norme tecniche messe a punto dagli organismi di standardizzazione, osservando i rischi di irrigidimento del sistema che un uso «totalizzante» degli standard tecnici privati a fini interpretativi può comportare²¹. Il difficile tema del rapporto tra interpretazione e invalidità del contratto è analizzato da Stefano Alberti con metodo comparatistico, per contestare le *rationes* alla base della preferenza dell'ordinamento francese e di quello italiano per la conservazione (a preferenza dell'invalidità) di contratti risultanti da un abuso illegittimo e la correzione (nonostante la non-abusività) di contratti squilibrati²². Ancora in prospettiva comparatistica, l'indagine di Natalia Rueda, dedicata all'ermeneutica dei contratti nel sottosistema latinoamericano, mette in luce, specie nelle legislazioni nazionali più recenti e nei contesti di diritto armonizzato, modelli di razionalità in parte divergenti da quelli presenti nel sostrato delle grandi codificazioni europee dell'Ottocento e del Novecento.

La ricerca dedicata da Aurelio Gentili al diritto come discorso²³, nella quale anche *Senso e consenso* si iscrive, ha aperto un campo d'indagine nuovo, oggettivamente difficile da misurare. Il lettore che rifletta attentamente sul formidabile «elenco di problemi aperti al discorso del diritto», in calce all'indirizzo di saluto rivolto da Umberto Breccia in occasione del seminario che ha dato origine a questo libro²⁴, potrà farsi un'idea dell'ordine di grandezza e di difficoltà delle questioni che ci attendono.

I curatori

²⁰ G. PULEIO, *L'interpretazione secondo concorrenza dei contratti di impresa: una proposta*, in questo volume.

²¹ P. CUCCURU, *Il ruolo della normazione tecnica nel diritto privato*, in questo volume.

²² N. RUEDA, *L'interpretazione dei contratti: dal movimento di codificazione dell'america latina ai principios latinoamericanos de derecho de los contratos. Spunti per una comparazione a partire dallo studio dell'opera Senso e consenso di Aurelio Gentili*, in questo volume.

²³ A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, Giuffrè, Milano, 2013.

²⁴ U. BRECCIA, *Senso e consenso. Dialogo con Aurelio Gentili*, in questo volume.

SALUTO DELLA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

*Emanuela Navarretta**

Do il benvenuto a tutti e ringrazio i relatori, i giovani che interverranno e soprattutto Aurelio Gentili, l'Autore del libro in due volumi *Senso e consenso*, che ci ha offerto una splendida occasione per pensare a temi di notevole spessore.

Il rilievo dell'opera è attestato dalle varie presentazioni che si sono succedute, rispetto alle quali l'incontro odierno intende avere una sua identità peculiare: vuole essere non soltanto un confronto fra Colleghi di varie discipline, ma anche l'occasione per un dialogo con i più giovani, dottori di ricerca e dottorandi, sapientemente coordinati da due studiosi dell'interpretazione, la civilista Valentina Calderai e il filosofo del diritto Ilario Belloni.

Le ragioni dell'importanza dell'opera sono molteplici, ma una, in particolare, abbiamo voluto che trapelasse dall'intitolazione dell'incontro. Si tratta di un lavoro che induce a riflettere sul metodo giuridico e lo fa abbracciando il problema interpretativo a tutto campo – nella sua generalità, con riferimento alla legge e con riguardo al contratto – e avvalendosi di tutte le componenti con cui si ricostruisce il metodo giuridico: la storia, le teorie, la tecnica.

Ma perché per il civilista è importante, in questo momento storico, confrontarsi con la riflessione metodologica di Aurelio Gentili?

Innanzitutto perché, a fronte di una dottrina civilistica che fa ampio utilizzo di varie metodologie ma non sempre specula su di esse o ne ha piena consapevolezza, Gentili approfondisce teoricamente il problema metodologico e lo applica concretamente, dopo essersi confrontato con molti, altri pensieri. Negli orientamenti contemporanei ravvisa un obiettivo comune: tendere non al *senso vero*, secondo l'illusione illuministica dell'interpretazione come conoscenza, ma ricercare il *senso giusto*. Al contempo, identifica ed efficacemente compendia i diversi itinerari che mirano a simile obiettivo: l'interpretazione secondo legali-

* Professore ordinario di Diritto privato, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Il testo contiene l'indirizzo di saluto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza alla Giornata di studio "Discorsi sul metodo giuridico. Intorno al libro di Aurelio Gentili *Senso e consenso*" (Pisa, 24 giugno 2016), di cui si è dato conto nell'Introduzione.

SENSO E CONSENSO
DIALOGO CON AURELIO GENTILI

*Umberto Breccia**

SOMMARIO: 1. Un grato saluto. – 2. Poche parole per non sottrarre un tempo prezioso a un argomento impegnativo, alla discussione di un’opera di vasto respiro, ai numerosi interventi degli allievi e dei loro docenti. – 3. Due “luoghi” centrali e continui: l’uno condiviso per vie diverse; l’altro sentito, non senza contrasti, come una potenzialità e come una sorta di resistenza di quel che resta della “ragione giuridica”. – 4. L’orientamento condiviso per vie traverse: congedo dall’interpretazione-verità; attribuzioni di sensi a un testo secondo l’indirizzo semiotico. – 5. L’orientamento, non universalmente riconosciuto: primato della giustezza o correttezza interpretativa secondo ragione. – 6. Importanza del riferimento – oltre che all’orientamento interpretativo primario e necessario – anche all’intervento, eventuale e opportuno (sussidiario ma normativo), che nasca in funzione di un antidoto ragionato (secondo parametri di efficienza, di giustizia e di loro combinazioni) alla sospensione del giudizio ovvero all’arbitrio nei casi perplessi – 7. Parole a confronto: corretto e correttivo; giustezza e giustizia; limiti e livelli. – 8. Un elenco di problemi aperti al discorso del diritto. Uno sguardo d’insieme.

1. *Un grato saluto*

Grazie, con animo partecipe: a Aurelio Gentili, ai relatori non pisani, alle amiche e agli amici, di età diverse, che hanno organizzato l’incontro odierno.

2. *Poche parole per non sottrarre un tempo prezioso a un argomento impegnativo, alla discussione di un’opera di vasto respiro, ai numerosi interventi degli allievi e dei loro docenti*

L’argomento scelto per questa sessione dei corsi del Dottorato, la possibilità di discuterne con l’Autore in margine a un’opera di vasto

* Professore emerito dell’Università di Pisa.

Il testo contiene l’intervento di apertura dei lavori della Giornata di studio “Discorsi sul metodo giuridico. Intorno al libro di Aurelio Gentili *Senso e consenso*” (Pisa, 24 giugno 2016), di cui si è dato conto nell’Introduzione.

“FARSENE UNA RAGIONE” SULLA BASE DI RAGIONI. INTORNO AD ALCUNE TESI DI *SENSE E CONSENSO*

Vito Velluzzi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una conclusione e le sue origini. – 3. Due riflessioni e un nuovo inizio.

1. *Premessa*

Ho avuto il piacere di leggere e apprezzare *Senso e consenso* (d'ora in poi SEC) mentre era *in fieri*. Ho gradito lo stile, il metodo, la ricchezza dei contenuti e dei riferimenti, buona parte delle tesi sostenute. La letteratura sull'interpretazione del contratto è alluvionale, lo era anche quando Aurelio Gentili ha concepito (e poi realizzato) i due tomi che compongono l'opera. Tuttavia, è nel giusto l'Autore laddove asserisce che «A volte molto non è abbastanza. La letteratura sull'interpretazione del contratto è ampia. Ma d'uso non si sofferma sull'interpretazione in generale. E poco sul rapporto con l'interpretazione giuridica. Si concentra invece sui dieci articoli del codice»¹. SEC costituisce, dunque, una tappa importante, direi addirittura indispensabile, degli studi sull'interpretazione del contratto (e, più in generale, sull'interpretazione giuridica). Lo schema del libro appare chiaro già a una prima lettura dell'indice: si passa dalla storia alla teoria dell'interpretazione giuridica (primo tomo) per poi affrontare con adeguata consapevolezza i problemi di tecnica dell'interpretazione del contratto (secondo tomo).

Si tratta di un libro eccellente e i lavori eccellenti sono tali perché stimolano il pensiero e arricchiscono il lettore. Non è, però, un corollario di queste caratteristiche la necessaria adesione a tutte le tesi sostenute, anzi proprio le riflessioni approfondite sollevano sovente dubbi e interrogativi. Nei prossimi due paragrafi non mi intratterò, se non occasionalmente, sulle (numerose) convergenze con quanto scritto da Aurelio Gentili². Svolgerò, invece, brevi osservazioni su alcune tesi pre-

¹ A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 179.

² Tra le tante ragioni di favore per quanto scritto nel libro menziono la presenza di distinzioni analitiche usate con perizia: per esempio la distinzione tra disposizione e norma, tra

IL VALORE DELL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

Chiara Magneschi

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Valori e interpretazione: un rapporto problematico. – 3. I valori endogeni. – 4. I valori esogeni. – 5. La terza fase? L'equità, ovvero della "ponderazione". – 6. Un metodo intriso di valori. – 7. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione*

Dalla lettura dello scritto di Aurelio Gentili, *Senso e consenso*, sembra di poter cogliere la possibilità di riconoscere un ruolo ermeneutico ai valori, sia come oggetto che come strumento di interpretazione, anche nell'ambito privatistico: «per molti versi il contratto è un valore etico»¹. Tuttavia, questa impressione non rimane sempre ben salda e, anzi, talora si ritrae del tutto, in particolare quando, a proposito della concezione etica del contratto – in base alla quale si ritiene che il contratto sia fatto *anche* di valori – l'Autore afferma l'impossibilità di adottare una simile concezione come orizzonte dell'interpretazione. Tale impossibilità deriva dalla difficoltà di stabilire un parametro tecnico per la valutazione della proporzionalità tra controprestazioni contrattuali che non sia quello di prezzo corrente di mercato, criterio che sarebbe insufficiente allo scopo perché potenzialmente foriero di ingiustizie. Rimane il fatto, riconosce Gentili, che «un valore deve effettivamente presiedere allo scambio»², e che «l'interpretazione del contratto vuol essere giusta composizione di un conflitto»³. E tuttavia, resta indefinito il riferimento a questi stessi concetti, che hanno una origine pre-giuridica – si potrebbe dire etica – ma che sono destinati ad entrare nella trama interpretativa di un ordinamento giuridico positivo che scelga di accoglierli. «L'interprete che intenda pervenire all'interpretazione corretta deve decidere, anzitutto, i limiti dell'orizzonte dei sensi possibili di quel testo»⁴, afferma l'Autore, e tutti i riferimenti che egli fa alla dimensione

¹ A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Vol. I *Storia e teoria*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 308.

² *Ibidem*.

³ *Ivi*, p. 310.

⁴ *Ivi*, p. 236.

LA DIMENSIONE CONTESTUALE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO

Mariella Robertazzi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La dimensione del contesto. – 3. Semantica e pragmatica: consequenzialità o simultaneità? – 4. La distinzione tra casi facili e casi difficili. – 5. Il contesto di sfondo e la formulazione linguistica. – 6. Contratti privi di scambio discorsivo: contesto di sfondo e peso dell'intenzione. – 7. I contratti relazionali. – 8. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa*

Il testo di Aurelio Gentili *Senso e Consenso: storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*¹ cattura l'attenzione del lettore *in primis* per l'architettura adottata. Il volume fa propria una struttura concentrica, organizzata intorno ad una serie di livelli che si snodano a partire dall'analisi dell'attività esegetica *lato sensu* intesa per poi concentrarsi da ultimo sulla tematica di fondo individuata nell'interpretazione del contratto. Tale articolazione esplicita il più che condivisibile convincimento dell'autore, secondo il quale la realizzazione di un'opera in tema di interpretazione contrattuale non possa astrarre da necessari riferimenti che siano, in qualche misura, esterni al proprio ambito disciplinare: «[...] l'interprete giurista riproduce il discorso della linguistica e della semantica; ma, laddove tiene conto dell'intenzione, anche quello della psicologia; e dove dei comportamenti e degli interessi della sociologia; e quando si aiuta nel dubbio con la considerazione dei costi e delle utilità, dell'economia; e dove invece con la buona fede e l'equità, dell'etica. Confluiscono perciò necessariamente nel discorso dell'interprete, sia pure *sub specie juris*, plurimi discorsi [...]»². Nell'intraprendere tale percorso, Gentili impiega puntuali criteri epistemologici e metodologici che concorrono ad assicurare grande organicità alla trattazione.

L'autore delinea preliminarmente cosa debba intendersi per interpretazione, quale sia il materiale pertinente e quale la metodologia applicabile.

¹ A. GENTILI, *Senso e Consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Volume I. *Storia e Teoria*, Volume II. *Tecnica*, Giappichelli, Torino, 2015.

² *Introduzione*, in *ivi*, pp. XVII-XVIII.

IL RUOLO DELLA NORMAZIONE TECNICA NEL DIRITTO PRIVATO

*Pierluigi Cuccuru**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il Sistema Europeo di Standardizzazione. Brevi cenni sulla normazione tecnica in Europa. – 3. Gli standard quale oggetto e strumento dell'interpretazione giuridica. 3.1. La norma tecnica quale oggetto dell'interpretazione giuridica. – 3.2. La norma tecnica quale strumento di interpretazione ed integrazione del diritto. – 4. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa*

Una norma tecnica – o standard – è definita come “*una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi [...]*”, ove per “specifica tecnica” si intende “*un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare*”¹. Si tratta, in sostanza, di norme sviluppate da attori non istituzionali (ma istituzionalizzati), di applicazione volontaria, che identificano una serie di buone pratiche tecniche alle quali gli attori di mercato possono (o no) conformarsi.

Nonostante la natura privata e la non vincolatività legale, gli standard non sono, tuttavia, giuridicamente irrilevanti. Al contrario: il ruolo da essi svolto quale modello-guida delle dinamiche di produzione e di commercializzazione dei prodotti ha inevitabili riflessi sul piano del diritto. Quali parametri tecnico-normativi riconosciuti, gli standard rappresentano uno strumento essenziale nel mondo imprenditoriale, che da un lato favorisce l'interoperabilità della produzione e facilita l'accesso a nuovi mercati, mentre dall'altro semplifica il rispetto delle norme relative alla commercializzazione di prodotti e servizi². In maniera indiretta, perciò, essi si (im)pongono all'interprete del diritto ed ai suoi ausiliari quali naturali punti di riferimento in questioni che richiamano, più o meno esplicitamente, una valutazione sulla “qualità” e “caratteri-

* Allievo Perfezionando in Giurisprudenza, Istituto Dirpolis, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna.

¹ Art. 2(4) Regolamento (UE) 1025/2012 del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea.

² Tale è, in generale, il costo che l'impresa deve sopportare per dimostrare la conformità della propria produzione ai parametri che le sono normativamente imposti.

STATO DI DIRITTO E INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

Giorgio Ridolfi

Il primo volume del saggio di Aurelio Gentili presenta una lunga introduzione storica relativa alle vicende della teoria dell'interpretazione in generale e ovviamente, in armonia con quello che è l'argomento precipuo dello scritto, dell'interpretazione dei contratti¹. Una parte di questa introduzione è dedicata al dibattito teorico-giuridico sviluppatosi in Germania nella seconda metà del XIX secolo, la cui evoluzione viene letta dall'autore anche alla luce degli eventi storico-politici che segnano i territori tedeschi in quei fondamentali anni di svolta².

Come illustra Gentili, gli appartenenti alla Scuola storica, pur con alcune fondamentali differenze, si erano sostanzialmente attenuti all'ortodossia volontarista di origine savigniana, secondo la quale, per quanta importanza potessero avere le forme in cui si erano solidificate le disposizioni dei contraenti, la loro interpretazione autentica non poteva non scaturire dall'originaria espressione storica di volontà, costituente il loro inaggirabile sottofondo. Anche in questo caso, una prima fondamentale incrinatura si era manifestata con la "conversione" di Rudolf von Jhering a un'interpretazione attenta agli interessi oggettivi che venivano in gioco nel diritto e si rendevano più facilmente leggibili, non negli immateriali atti di volontà dei soggetti coinvolti, ma nei documenti concreti che tali atti di volontà portavano ad esistenza. Fu alla luce di tale cambiamento di prospettiva che Rudolf Leonhard poté sollecitare un passaggio dalla considerazione volontarista della *innere Übereinstimmung der Contrahenten* (il consenso interno dei contraenti) alla considerazione della mera *Übereinstimmung der Erklärungen zweier Contrahenten* (il consenso delle dichiarazioni di due contraenti). Ciò segnava, dunque, il passaggio da una "teoria della volontà" a una "teoria della dichiarazione", che trovò in Erich Danz il suo rappresentante di punta.

A cosa si doveva questo cambiamento? Secondo Gentili, esso va ricondotto al passaggio, piuttosto repentino in Germania, da un'economia di stampo prevalentemente agricolo, in cui il richiamo alla volontà rappresentava un omaggio all'idea sostanzialmente kantiana dell'auto-

¹ Cfr. A. GENTILI, *Senso e Consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, I, *Storia e Teoria*, Giappichelli, Torino, 2015, parte I (capp. I-III).

² Cfr. *ivi*, pp. 24 ss.

L'INTERPRETAZIONE SECONDO CONCORRENZA DEI CONTRATTI DI IMPRESA: UNA PROPOSTA

Giulia Puleio

SOMMARIO: 1. I contratti di impresa: ricostruzione della categoria. – 2. Il mercato concorrenziale come modello costituzionalmente tutelato. – 3. L'ermeneutica contrattuale come tecnica relativistica e pluralistica. – 4. Ricognizione del dibattito della dottrina in tema di interpretazione dei contratti di impresa. – 5. Interpretazione dei contratti di impresa e tutela del mercato concorrenziale.

1. I contratti di impresa: ricostruzione della categoria

Il presente lavoro affronta il tema relativo alla opportunità di individuare criteri ermeneutici differenziati che consentano una interpretazione dei contratti di impresa secondo concorrenza¹.

Preliminare alla ricerca è l'esigenza di fornire una puntuale definizione dei contratti d'impresa, la cui natura giuridica è stata oggetto di ricostruzioni diverse in dottrina. A monte bisogna determinare l'ampiezza e la rilevanza del fenomeno della contrattazione di impresa, in modo da individuare il valore della categoria e la sua eventuale funzione normativa.

Come è stato osservato da una parte della dottrina², all'espressione

¹ Presupposto dell'indagine è stato lo studio dell'opera di A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Giappichelli, Torino, 2015, 2 voll. In conclusione al secondo volume l'Autore passa in rassegna le correnti dottrinali che ritengono sia necessaria una ermeneutica differenziata per i contratti d'impresa. L'autore utilizza qui la nozione di contratti d'impresa, *species* del più ampio *genus* dei contratti, attribuendo a tale locuzione una funzione meramente descrittiva e scorporandola in sei ipotesi diverse, e precisamente quelle dei contratti B2c, B2b, B2B, internazionali, collettivi e pubblici, rispetto alle quali conduce delle analisi distinte. Sinteticamente, può dirsi che Gentili tenda a negare, quanto meno *de jure condito*, la possibilità di supporre una tecnica ermeneutica differenziata per tutti i tipi di contratti di impresa, ma non esclude, *de jure condendo*, ripensamenti e anzi accenna brevemente alla possibilità che non la tutela del soggetto più debole del contratto e la giustizia dell'interpretazione, ma la tutela del mercato e l'efficienza dell'interpretazione spingano il legislatore ad una politica ermeneutica rigida. Si è scelto di cogliere tale spunto, per affrontare il tema dell'opportunità di individuare criteri ermeneutici che consentano di realizzare una interpretazione dei contratti di impresa secondo concorrenza.

² Cfr. G. CAPO, *Attività d'impresa e formazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 48 ss.

COMMON LAW E INTERPRETAZIONE: UNA QUESTIONE DI PERSUASIONE?

Leonardo Pierini

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Interpretazione contrattuale e costituzionale: letteralismo e ruolo dei giudici inglesi. – 3. Tra formalismo e anti-formalismo: la teoria dei significati possibili delle parole. – 4. Tra formalismo e anti-formalismo: i termini del confronto Dworkin vs. Fish. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

La riflessione che intendo proporre in questo mio contributo origina dalle prime pagine di *Senso e consenso* di Aurelio Gentili¹, in particolare dall'analisi storica e teorica che l'autore compie riguardo all'evoluzione dell'interpretazione nel contesto di *common law*. In tale ambito, proverò a confrontare e, in seguito, a istituire un parallelismo tra le tesi sull'interpretazione contrattuale di Frederick Pollock, come riportate dallo stesso autore, e quelle sull'interpretazione legislativo-costituzionale elaborate da Albert Venn Dicey, al fine di compiere un'analisi quanto più completa e utile di un contesto che storicamente è apparso distante dalla cultura giuridica continentale ma che offre oggi spunti di riflessione interessanti soprattutto in riferimento al ruolo dell'interpretazione all'interno della vicenda giuridica. A tal proposito, cercherò di evidenziare come l'approccio letteralista, tipico di questo contesto, abbia generato nella cultura giuridica di *common law* una valorizzazione del ruolo dell'interprete nella creazione del diritto.

Seguendo questa linea, mi concentrerò su un punto cruciale del dibattito teorico tra formalisti e anti-formalisti: la pensabilità o meno di elementi indipendenti dalla discrezionalità dell'interprete, che ne costituiscono un limite.

¹ A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti. Volume I. Storia e teoria*, Giappichelli, Torino, 2015.

QUELLO CHE LA BUONA FEDE NON PUÒ FARE.
CONSERVAZIONISMO E CORRETTIVISMO DEL CONTRATTO
FRA INTERPRETAZIONE E RESPONSABILITÀ
PRECONTRATTUALE: SPUNTI DALL'ESPERIENZA ITALIANA
E DA QUELLA FRANCESE

Stefano Alberti

SOMMARIO: 1. Introduzione: “accanimento terapeutico” sul contratto. – 2. Il campo dell’interpretazione: gli artt. 1366 e 1370 del Codice civile e l’art. 35 del Codice del consumo. – 3. Il campo del risarcimento del danno: responsabilità precontrattuale e vizi incompleti. – 4. Assorbimento del dolo nella responsabilità civile in Francia. – 5. Efficacia obbligatoria dell’informazione mancata o eccessiva. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione: “accanimento terapeutico” sul contratto*

In sede di commento all’art. 1370 del Codice civile, è suggestiva l’isotopia che Aurelio Gentili attinge dall’ambito medico, reputando che “*ancora una volta si cerca erroneamente nell’interpretazione la terapia per una malattia che va curata con l’invalidità*”¹; passando poi a una disamina sull’art. 35 del Codice del consumo, ispirato a simili logiche sanzionatorie dell’*obscure loqui*, egli ricorda che “*il legislatore a fronte di evidenti squilibri e abusi non vuole il rimedio palliativo dell’ermeneutica ma quello chirurgico dell’invalidità*”².

In termini ugualmente critici, pure senza attingere al lessico sanitario, l’Autore si esprime su un cattivo utilizzo dell’interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 del Codice civile, notando che “*l’interprete [che inopinatamente svolga attività ermeneutica al posto dell’invalidazione] fa danni: al vessato, quando ‘interpretando’ correttamente mitiga ma impedisce che il contratto nocivo cada del tutto per invalidità; al vessatore, quando questi vessa iure suo utens*”³.

Si può dire che queste riflessioni di Aurelio Gentili riguardino casi di “accanimento terapeutico” sul contratto, mutuando tale espressione dal campo medico e del c.d. biodiritto⁴.

¹ A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell’interpretazione dei contratti*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 605.

² Ivi, pp. 607-608.

³ Ivi, p. 582.

⁴ E. STRADELLA (a cura di), *Diritto alla salute e alla vita buona nel confine tra il vivere e il morire: riflessioni interdisciplinari*, Plus, Pisa, 2011, *passim*.

L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI:
DAL MOVIMENTO DI CODIFICAZIONE DELL'AMERICA
LATINA AI *PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO
DE LOS CONTRATOS*. SPUNTI PER UNA COMPARAZIONE
A PARTIRE DALLO STUDIO DELL'OPERA
SENSO E CONSENSO DI AURELIO GENTILI

Natalia Rueda

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Brevi precisazioni storiche sulla codificazione nell'America Latina. – 2.1. Il modello di codice civile di Andrés Bello. – 2.2. *L'Esboço de un Código Civil para o Brasil* di Teixeira de Freitas. – 2.3. Il Codice di Dalmacio Vélez Sarsfield. – 2.4. Recenti tentativi di armonizzazione. – 3. Il discorso del legislatore latinoamericano. – 3.1. Gli 'apparati normativi ermeneutici' e le loro prese di posizione. – 3.2. I Principi Latinoamericani di Diritto dei Contratti. – 4. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Aurelio Gentili ricorda giustamente che «il buon senso anglosassone insegna che non è necessario mangiare tutta la torta per saperne di che sa»¹, e così giustifica la scelta metodologica di fare un approccio comparatistico sul problema dell'interpretazione del contratto, con riferimento soltanto ad alcuni sistemi giuridici². Questa metafora costituisce un invito a mangiare un'altra fetta della torta, considerando un argomento che egli dichiara di non trattare: il diritto latinoamericano, in relazione a quello che definisce il *discorso del legislatore*.

La sua ricostruzione di questo discorso costituisce un esempio eccellente di studio del diritto comparato come strumento efficace per l'analisi del diritto in generale³, e dell'interpretazione dei contratti, in par-

¹ A. GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 372.

² L'autore ha scelto, così, di fare lo studio a livello europeo continentale, del *common law* e di affrontare lo studio del diritto cinese.

³ Per diverse riflessioni a proposito dell'importanza del diritto comparato, come metodologia di approccio ai problemi, che arricchisce le soluzioni giuridiche dei sistemi sottoposti a comparazione, si veda G. FRANKENBERG, *Comparative law as critique*, Elgar studies in legal theory, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK)-Northampton (MA), 2016; J. HUSA, *A new introduction to comparative law*, Oxford, Hart Publishing, 2015; M. ODERKERK, *The Need for a Methodological Framework for Comparative Legal Research – Sense and Nonsense of “Methodological Pluralism” in Comparative Law*, in *Rechts Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht*, 2015, vol. 79, fasc. 3, pp. 589-623; R. SACCO - P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, UTET, Torino, 2015; R. SEROUSSI, *Introduction au droit comparé - 3ème édition*,

IL DIRITTO OLTRE SE STESSO

Ilario Belloni

SOMMARIO: 1. Una premessa. – 2. Un film. – 3. Un libro. – 4. Una parabola. – 5. Una notazione realista. – 6. Una filastrocca.

1. *Una premessa*

Nei titoli degli scritti che riguardano scritti altrui è largamente diffuso l'utilizzo di formule e locuzioni del tipo “in margine a”, “a proposito di”, “a partire da”, “intorno a”, “alcune considerazioni su”, “a margine di”, e così via. Un utilizzo che ricorre di frequente soprattutto nelle opere dei giuristi, i quali, come è noto, intrattengono con la lingua – quella italiana in particolare – un rapporto, per così dire, “barocco” e alquanto sofisticato¹.

D'altronde, lo stesso volume che ospita questo contributo e che ho avuto il piacere di curare è stato intitolato utilizzando una classica locuzione – forse più prosaica rispetto a molte altre – “un confronto... su” per riferirsi a riflessioni che nascono e si alimentano dalla lettura dei due volumi di *Senso e consenso* di Aurelio Gentili. E, al di là degli appunti stilistici, la cifra autentica del “confronto” con un'opera altrui sembra poter (o meglio, dover) essere proprio quella di una glossa che non è mai mera ricognizione di contenuti ma ricerca di significati profondi, nascosti nel testo, o, ancor di più, suggeriti dal testo stesso. Un testo che, nello specifico – occorre sottolinearlo – è davvero seminale e ricco di temi e problemi su cui esercitare la propria riflessione.

¹ Cfr., in proposito, E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie (con una divagazione sul crescente discredito delle lauree in giurisprudenza)*, in P. CARETTI - R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi. VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile - Italia - Spagna): Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa University Press, Pisa, 2016, pp. 233-251, il quale, per di più, mette in evidenza il carattere vacuo e/o ridondante di molte espressioni tipiche del “giuridichese” – il «latino(rum) dei giuristi» – quando non anche l'impiego di un lessico e di una sintassi fuori dall'uso corrente della lingua, sottolineando, a questo proposito, come esista una vera e propria “questione della lingua” che i giuristi dovrebbero seriamente e (auto)criticamente affrontare. Dello stesso autore si veda anche *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, in R. ROMBOLI (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 37-56.

AUTRICI E AUTORI

STEFANO ALBERTI (Verona, 1989) è attualmente assegnista di ricerca in Diritto civile presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant’Anna” di Pisa e avvocato presso il Foro di Pisa. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la stessa Scuola, dopo essere stato allievo ordinario. Si è laureato all’Università di Pisa, dove è cultore della materia Diritto civile. Ha pubblicato diversi saggi e articoli in tema di diritto dei contratti, della responsabilità civile e delle nuove tecnologie.

ILARIO BELLONI (Galatina, 1977) è professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, dove insegna Filosofia del diritto e Interpretazione e argomentazione giuridica. È autore delle monografie *Una dottrina «assai strana»*. *Locke e la fondazione teologico-deontologica dei diritti* (Giappichelli, 2011) e *Ex obligatione salus? Diritto, obbedienza, sicurezza: percorsi della modernità* (Giappichelli, 2013) e ha pubblicato svariati saggi e articoli in tema di diritti fondamentali, linguaggio giuridico, diritto e letteratura.

PIERLUIGI CUCCURU (Pisa, 1989) frequenta il corso di perfezionamento in giurisprudenza della Scuola Superiore “Sant’Anna” di Pisa con un progetto di ricerca dal titolo *European Standardisation: Regulation, Interest Representation, Judicial Involvement*. È cultore della materia in diritto civile presso l’Università di Pisa e ha svolto attività di ricerca presso sedi universitarie straniere. Ha pubblicato l’articolo *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract* (in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», 1/2017) e sono prossimi ad uscire alcuni suoi contributi in materia di diritto e nuove tecnologie.

CHIARA MAGNESCHI (Pisa, 1978) è dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali e avvocato civilista. Svolge attività di ricerca presso la LUISS “Guido Carli” di Roma e ha pubblicato diversi saggi e articoli in tema di bioetica, diritti e interpretazione giuridica.

LEONARDO PIERINI (Bagno a Ripoli, 1989) è dottorando di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (*curriculum* di Teoria dei diritti fondamentali) presso l'Università di Pisa. Svolge attività di ricerca presso il Centro di Documentazione "L'Altro Diritto".

GIULIA PULEIO (Catania, 1992) è dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche (*curriculum* di Diritto privato) presso l'Università di Pisa e l'Università di Brema. Ha pubblicato l'articolo *Il risarcimento del danno antitrust alla luce della Direttiva 2014/104/UE* (in «Responsabilità civile e previdenza», 3/2016) ed è in uscita un suo contributo sulla responsabilità civile dello Stato.

GIORGIO RIDOLFI (Avezzano, 1981) ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia presso l'Università di Roma "La Sapienza" ed è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Ha pubblicato svariati saggi e articoli sulla storia della filosofia del diritto ed è autore delle monografie *Figure del socialismo neokantiano: tra rigore morale, ragione giuridica e realtà politica* (Giappichelli, 2015) e *Rechtsstaat. Percorsi nella cultura giuridica tedesca del XIX secolo* (Editoriale scientifica, 2017).

MARIELLA ROBERTAZZI (Battipaglia, 1983) è dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (*curriculum* di Teoria dei diritti fondamentali) presso l'Università di Pisa e cultrice della materia di Filosofia del diritto. Ha pubblicato, da ultimo, l'articolo *Il ruolo performativo del diritto a partire dalla violenza di genere* (in «Papeles el tiempo de los derechos», 26/2018) ed è in uscita un suo contributo sul "buon giudice" Paul Magnaud.

NATALIA RUEDA (Bucaramanga, 1986) è dottoranda in Scienze giuridiche presso l'Università di Pisa e assistente di ricerca nell'Università Externado de Colombia. Ha pubblicato diversi saggi e articoli, tra cui: *La noción jurídica de la familia en Colombia* (UEC, Bogotá 2016); *La corrección del registro civil por 'cambio de sexo'* (Revista de Derecho Privado, 30/2016); *La Drittwirkung d'oltremare: diritti fondamentali nei rapporti tra privati nel Sistema Interamericano dei Diritti Umani* (in *Drittwirkung e principio di effettività*, vol. III, Giappichelli, Torino 2017).

VITO VELLUZZI (Città della Pieve, 1970) è professore ordinario di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università di Milano, dove insegna Filosofia del diritto e

Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica. È autore di varie pubblicazioni di teoria del diritto e dell'interpretazione, tra cui: *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale* (Giappichelli, 2002); *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto* (Giuffrè, 2010); *Le Preleggi e l'interpretazione* (ETS, 2013); *Interpretazione e tributi* (Mucchi, 2015). Dirige (con Aldo Schiavello) la collana *Filosofi e filosofie del diritto* e coordina gli studi di Filosofia del diritto della collana *Jura. Temi e problemi del diritto* (entrambe editate da ETS).

Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di ottobre 2018